

Codice civile

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

---

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

---

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO QUINTO. Della prescrizione e della decadenza - CAPO PRIMO. Della prescrizione  
- SEZIONE QUARTA. Del termine della prescrizione - PARAGRAFO PRIMO. Della prescrizione ordinaria

**Articolo 2946**

Prescrizione ordinaria

---

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.